



# COMUNE DI CAPITIGNANO

Provincia di L'Aquila

Piazza del Municipio – 67014 CAPITIGNANO (AQ) - Tel. 0862905463 - Fax 0862905158

[www.comune.capitignano.aq.it](http://www.comune.capitignano.aq.it)

[comunedicapitignano3@virgilio.it](mailto:comunedicapitignano3@virgilio.it) [comune.capitignano@postecert.it](mailto:comune.capitignano@postecert.it)

## AVVISO

La legge di stabilità 2014 (Legge n. 147 del 27 dicembre 2013) ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si compone dell'IMU (quale componente patrimoniale), della TARI e della TASI (quali componenti riferite ai servizi). Il Comune di Capitignano, per l'anno 2019 con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 29 marzo 2019

### IMU

**PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA (CHI DEVE PAGARE):** l'imposta è dovuta sui fabbricati, le aree edificabili ed i terreni agricoli dal titolare del diritto di proprietà od altro diritto reale sugli stessi. Per l'abitazione principale l'imposta è dovuta nelle misure di seguito indicate solo per le categorie A/1, A/8 e A/9. Per le restanti, a seguito della soppressione avvenuta con la legge di stabilità 2014, l'IMU sull'abitazione principale e relative pertinenze non è dovuta.

**BASE IMPONIBILE (VALORE SU CUI SI PAGA):** la base imponibile per i fabbricati iscritti in catasto è costituita dal valore della rendita, rivalutata del 5% ed applicando i moltiplicatori stabiliti per l'Imu. Per le aree edificabili determinando il valore di mercato in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione. Per i terreni agricoli, tenendo conto dell' approvazione dell'elenco dei comuni montani da parte del Ministero, sulla base del reddito domenicale rivalutato.

**ALiquota (MISURA DA PAGARE):** le aliquote di imposta sono quelle deliberate con atto di C.C. n. 4 del 29.03.2019, che vengono qui di seguito riepilogate:

- Abitazione principale e relative pertinenze (limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9): **5‰**;
- Unità Immobiliare concessa in comodato d'uso gratuito: **6‰**;
- Unità Immobiliare concessa in locazione ed utilizzata come abitazione principale: **6‰**;
- Unità Immobiliari ad uso produttivo ricomprese nel gruppo catastale D: **10,0‰**;
- Altri immobili: **10,0‰**;
- Aree edificabili **7,6‰**;
- Terreni Agricoli **Esenti**

**Detrazione d'imposta per unità immobiliari adibite ad abitazione principale € 200/00**

Per eventuali esenzioni e riduzioni si rimanda al Regolamento Comunale Vigente.

**TERMINI PER IL VERSAMENTO (QUANDO PAGARE):** le scadenze previste dal regolamento della IUC fissano i termini di versamento **al 17/06/2020 (acconto) e al 16/12/2020 (saldo).**

**MODALITA' DI VERSAMENTO (COME PAGARE):** l'imposta dovrà essere versata a mezzo modello F24 con l'utilizzo dei codici tributo approvati dall'Agenzia delle Entrate: **3912** (abitazione principale e relative pertinenze) – **3914** (terreni) – **3916** (aree edificabili) – **3918** (altri fabbricati, immobili diversi dalla prima casa) **3925** (immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale d – stato) CODICE ENTE **B658**

### TASI

**CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 5 DEL 29 MARZO 2019 L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE HA DISPOSTO L'AZZERAMENTO DELL'ALiquOTA TASI**

**NB:** A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso».

2. Sulla suddetta unità immobiliare, il tributo TARI è applicato, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.

**Tale esenzione potrà essere applicata solo su richiesta del Contribuente.**

*Riduzione del 50% della base imponibile, per gli immobili concessi in comodato d'uso gratuito a parenti di 1° grado in linea retta, a condizione che il contratto sia registrato c/o l'Agenzia delle Entrate entro 20 giorni dalla data di sottoscrizione (D.P.R. 131/86, art. 5, del T.U.I.R. - Testo Unico Imposte di Registro) e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
**Dott. Fabio LAURENZI**